

INL - Circolare n. 4 del 23/09/2024



**“Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi tramite crediti”
D.M. 18 settembre 2024 n. 132
PRIME INDICAZIONI**



Con le radici piantate nel futuro

Soggetti interessati



Ai sensi dell'**art. 27 del D.lgs. n. 81/2008**, a decorrere dal 1° ottobre 2022, i soggetti tenuti al possesso della patente sono **le imprese** – **non necessariamente qualificabili come imprese edili** – e i **lavoratori autonomi** che operano “fisicamente” nei

“cantieri ad esclusione dei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Sono altresì escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di **qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**



Requisiti per il rilascio della patente

- a)
 - iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b)
 - adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c)
 - possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d)
 - possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e)
 - possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f)
 - avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente

Non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati (ad esempio il DVR non è richiesto a lavoratori autonomi o a imprese prive di dipendenti)



Modalità operative e tempistiche

La patente è rilasciata in **formato digitale** accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente:

- Il legale rappresentante dell'impresa;
- Il lavoratore autonomo (anche imprese individuali senza lavoratori);
- Soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Per le ulteriori istruzioni tecniche sarà emanata apposita nota tecnica.



Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, **eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R.**

1. Iscrizione alla Camera di Commercio **(Autocertificazione)**;
2. Aver espletato l'adempimento degli obblighi formativi **(Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà)**;
3. Possesso del Documento unico di regolarità contributiva – DURC **(Autocertificazione)**;
4. Se previsto, possesso del Documento di valutazione dei rischi – DVR **(Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà)**;
5. Se previsto, possesso del Documento unico di regolarità fiscale – DURF **(Autocertificazione)**;
6. Se previsto, designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione – RSPP **(Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà)**.

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.



Calendario presentazione domande

1° OTTOBRE 2024

Attivazione portale INL per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti;

DAL 23 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2024

Invio tramite pec all'indirizzo **dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it** dell'autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente (modello fornito dalla INL);

DAL 1° OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2024

L'operatore dovrà presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

DAL 1° NOVEMBRE 2024

Non sarà possibile operare in cantiere in assenza di richiesta di rilascio della patente tramite il portale.



La/Il sottoscritto/a _____

nata/o a _____ (____) il _____

in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE

Autocertificazione/ Dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti

Revoca della patente

Il provvedimento di revoca della patente è adottato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell'Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.



Contenuti informativi della patente

Ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni:

- Dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- Data di rilascio e numero della patente;
- Punteggio attribuito al momento del rilascio;
- Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- Esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- Esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente:

- I titolari della patente o loro delegati;
- Le pubbliche amministrazioni;
- I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008;
- Il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.



Con le radici piantate nel futuro

Provvedimento cautelare di sospensione della patente

Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 “se nei cantieri (...) si verificano **infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale**, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo **fino a dodici mesi**. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso

Al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 introduce una disciplina di dettaglio sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato “dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente”.

Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.



Presupposti e attività di indagine

I presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione sono dati dal verificarsi di infortuni:

- **da cui deriva la morte** di uno o più lavoratori
- **da cui deriva l'inabilità permanente** di uno o più lavoratori o una **irreversibile menomazione**

Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul **nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente**. L'organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare **l'esistenza di una responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave" di uno o più dei soggetti indicati**. Fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata. Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato.



Sospensione in caso di evento infortunistico mortale

La sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali è “**obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata**”, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità.

Sospensione in caso di inabilità permanente

La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente consegue al provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INAIL. La disposizione richiama anche l’ipotesi di una “irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente”. In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l’adozione del suddetto provvedimento da parte dell’INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per “colpa grave”, della durata della sospensione.

Durata della sospensione

La sospensione può durare fino a **12 mesi**. Ai fini della determinazione della durata della sospensione occorrerà tenere conto sia delle conseguenze dell’evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive



Con le radici piantate nel futuro

Ricorso avverso il provvedimento e verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza

Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008. Il ricorso deve essere proposto **entro trenta giorni dalla notifica** del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all'Ufficio – Ispettorato d'area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento. Qualora la Direzione non si pronunci entro trenta giorni, **il provvedimento di sospensione perde efficacia.**

Attribuzione dei crediti ulteriori

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di **100 crediti** secondo i seguenti criteri, indicati dall'art. 5 del D.M. 132/2024.



in ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a **dieci crediti**, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024;



in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, **sino ad un massimo di venti crediti;**



in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attribuiti **sino a trenta 30 crediti, sulla base della relativa tabella;**



in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle ipotesi di cui alla relativa tabella, possono essere attribuiti **fino a 10 crediti.**



Decurtazione dei crediti

L'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008.

Patente dotata di un punteggio inferiore a 15 crediti

Qualora la patente non sia dotata di **almeno 15 crediti**, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una **sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati** nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a **euro 6.000**, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301 -bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché **l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi**.

Ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.



Modalità di recupero dei crediti decurtati

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a **quindici crediti**, sarà possibile avviare le procedure per il loro **recupero**.

Il recupero dei crediti è subordinato alla **valutazione di una Commissione territoriale** composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL, tenuto conto:

- **dell'adempimento dell'obbligo formativo** in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- **della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro** secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024 all'art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l'attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del medesimo decreto).

